

BOZZA DI CONVENZIONE

L'anno, addì del mese di

Ai sensi della legge regionale 19 giugno 2018, n.5. "Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria".

**il Comune di con sede in
qui rappresentato da Sindaco protempore**

e

l'Associazione ONLUS – Centro Recupero Animali Selvatici (C.R.A.S.), (con sede in Bernezzo, via Alpi 25 (CN), qui rappresentata dal signor Luciano Remigio, nella sua funzione di responsabile

premessi che

il suddetto Centro riconosciuto dalla Legge regionale e inserito nella rete dei CRAS regionali e già autorizzato con determina n. 395 del 18.05.2001 dal Responsabile del Settore tutela flora e fauna, della Provinciale di Cuneo,

la legislazione vigente prevede che, nel caso di fauna selvatica rinvenuta viva i comuni, gli ATC, i CA, le province e la Città metropolitana di Torino provvedono a destinare, previa stipula di apposita convenzione, l'esemplare ad un CRAS, se l'animale rinvenuto appartiene a specie protetta è obbligatorio segnalarne il ritrovamento alla Regione Piemonte, tali Enti sono tenuti a consegnarla ad un centro di recupero. o se l'esemplare è morto, ad una destinazione di pubblica utilità.

si conviene e stipula quanto segue.

1) Il "Centro di recupero animali selvatici di Cuneo" — associazione ambientale ONLUS – in persona del responsabile Sig. Luciano Remigio, si impegna a fornire il servizio di cura, mantenimento, eventuale re-immissione in libertà e smaltimento della carcassa in caso di morte presso il CRAS, nella piena conformità alle disposizioni legislative vigenti e di concerto con gli enti e/o autorità preposte alla vigilanza, di eventuali selvatici feriti o in difficoltà rinvenuti nel territorio comunale.

2) Nessun rimborso, oltre il corrispettivo di seguito indicato al punto 3, sarà dovuto al Centro di recupero da parte del Comune per le suddette mansioni, fatto salvo il corrispettivo per interventi importanti di chirurgia che dovranno essere posti in essere solo per comprovata necessità e previo accordo tra le parti contraenti;

Qualora il comune non potesse effettuare la consegna dell'animale al Centro, potrà fare richiesta di intervento di un operatore del CRAS, il quale provvederà al recupero nel luogo indicato se presidiato e verranno conteggiate a parte, le pure spese chilometriche di euro 0.50 al Km.

3) A fronte di tali incombenze il Comune si obbliga a versare al CRAS la complessiva somma annua di 250 (Duecentocinquanta) Euro rispettivamente entro il 30 settembre dell'anno di convenzione; questo indipendentemente dal numero di selvatici che saranno ricoverati per conto del Comune presso il CRAS.

4) La durata della presente convenzione è stabilita in anni 1 (Uno) e si rinnoverà automaticamente di anno in anno salvo disdetta da una delle parti entro il 30 giugno.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune
Il Sindaco

Per il CRAS
il Responsabile